

**SCHEMA DI CONVENZIONE - TIPO PER FAVORIRE L'ACCESSO AL  
CREDITO DEGLI IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA  
PESCA VOLTO AD AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI  
INTERVENTI PREVISTI DAL  
PSR REGIONE CAMPANIA 2007 – 2013 E DAL PROGRAMMA  
OPERATIVO NAZIONALE PER LA PESCA**

TRA

La **Regione Campania**, in persona del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Dott. Giuseppe Allocca, nato a Napoli, il 18/08/1955, autorizzato alla stipula della convenzione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 15/10/2008.

E

La **Banca della Campania Spa** con sede legale in Via Filangieri 36 e Direzione Generale in Avellino, alla Collina Liquorini, codice ABI 5392.6, capitale sociale euro 71.334.180,00 codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Napoli 04504971211, appartenente al Gruppo bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" iscritta nell'albo dei gruppi bancari con il codice 5387.6, che di seguito per brevità sarà chiamata "Banca", in persona del Dott. Modestino Maria Iandoli, nato ad Avellino il 2 luglio 1958. Detto comparente dichiara di intervenire in forza di procura speciale conferita con atto in data 11 dicembre 1995 n. 11113965 di rep. Dr. Pellegrino D'Amore notaio in Avellino, confermata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare dell'Irpinia Spa in data 11.12.2000, a seguito della trasformazione della Banca medesima da Società Cooperativa a.r.l. in Spa e nuovamente (da inserire solo in caso di procure antecedenti alla trasformazione da SCARL a Spa) confermata con Delibera assunta in data 23.06.2003 dal Consiglio d'amministrazione della Banca della Campania Spa, costituitasi a seguito della fusione della Banca Popolare dell'Irpinia Spa e della Banca Popolare di Salerno Spa.

**PREMESSO**

- che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Campania, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), è stato approvato con Decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;

- che il Programma, sotto il profilo finanziario, rende disponibili per l'intero periodo di operatività risorse pubbliche pari a circa 1.882,3 Meuro a cui si prevede corrispondano circa 486,8 Meuro di concorso privato, per una spesa complessiva totale di circa 2.369,1 Meuro per l'attuazione di iniziative agricole e per interventi nel settore agroalimentare, delle foreste, dello sviluppo rurale;

- che il 40 per cento delle risorse sarà destinato ad accrescere la competitività del settore agricolo campano e alla dotazione di infrastrutture, con azioni sinergiche sul capitale umano, sulle dotazioni strutturali delle aziende e sulla qualità dei prodotti. Circa un terzo delle risorse sarà utilizzato per l'agro - ambiente, al fine di attenuare l'impatto dell'agricoltura e della silvicoltura sull'ambiente naturale. Il 15 per cento, in linea con la tradizione della Campania, è destinato a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche nelle stesse aree; dette azioni saranno estese anche alle aree parco nazionali e regionali. Il budget restante andrà a sostenere azioni di sviluppo *bottom - up*, ancorate alle potenzialità territoriali, secondo la logica dell'approccio Leader (azioni di sviluppo integrate);

- che il Programma Operativo Nazionale per la Pesca, cofinanziato dal Fondo Europeo per la Pesca, rende disponibili per la Regione Campania per l'intero periodo di operatività risorse pari a circa 98,5 Meuro a cui si prevede che corrispondano circa 52,3 Meuro di concorso privato per una spesa complessiva circa 150,37 Meuro volte a favorire l'attuazione di interventi di cui beneficiano le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- che il rapporto tra impresa bancaria e le imprese operanti nel comparto primario ha, da sempre, ricoperto un ruolo di centralità nell'economia del Paese;

- che il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale è fortemente connesso con lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che vanno valorizzate e sostenute;

- che in data 31/10/2008 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Commissione regionale ABI della Campania con l'obiettivo primario di facilitare l'accesso al credito delle imprese operanti nel comparto primario e del settore della pesca avente sede nella Regione;

- che le disposizioni che regolano la materia prevedono, in particolare, che i soggetti destinatari dell'intervento possano ricevere un contributo in conto capitale fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e che, all'atto dell'emanazione del decreto di concessione, a richiesta del beneficiario, possa essere concessa

un'unica anticipazione sul contributo spettante, pari a non oltre il 20 per cento dell'aiuto stesso, che viene erogato dall'AGEA (di seguito denominato "Organismo Pagatore") per il PSR;

- che le disposizioni che regolano i finanziamenti in materia di pesca e di acquacoltura prevedono, in particolare, che i soggetti privati destinatari dell'intervento possano ricevere un contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e che, all'atto dell'emanazione del decreto di concessione, a richiesta del beneficiario, possa essere concessa un'unica anticipazione sul contributo spettante, pari a non oltre il 35 per cento dell'aiuto stesso;

- che la domanda per accedere all'anticipazione prevista dal PSR 2007 – 2013 Regione Campania va presentata alla Regione Campania o alle Province di cui si avvale la Regione, in qualità di "Soggetti Attuatori", unitamente a polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 10 per cento e di durata massima pari al periodo di realizzazione dell'opera da indicarsi espressamente in polizza, oltre ad idonea documentazione comprovante l'avvenuto inizio della realizzazione degli investimenti ammessi ivi inclusa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 resa dal tecnico qualificato incaricato dal beneficiario. Tale polizza è trasmessa all'Organismo Pagatore secondo lo schema e le modalità dal medesimo definite in materia di pagamento delle anticipazioni;

- che la domanda per accedere all'anticipazione prevista dalle misure cofinanziate dal FEP di competenza regionale e la relativa anticipazione va presentata alla Regione Campania, in qualità di "Organismo Intermedio" o alle Province, in qualità di "Soggetti Attuatori". Nel caso di richiesta di anticipazione essa deve essere accompagnata da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 10 per cento e di durata massima pari al periodo di realizzazione dell'opera da indicarsi espressamente in polizza, oltre ad idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio della realizzazione degli investimenti ammessi e di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 dal tecnico incaricato dal beneficiario;

- che l'anticipazione è subordinata, in ogni caso, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da Banca o primaria compagnia di assicurazione;

- che i soggetti beneficiari devono aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento bancario, dal contributo pubblico e dagli eventuali mezzi propri e che i pagamenti devono avvenire esclusivamente

attraverso bonifici bancari o emissione di assegni circolari utilizzando la disponibilità del sopraddetto conto secondo le disposizioni specifiche del bando di misura;

- che la Regione Campania può avvalersi delle Province per la concreta attuazione di alcune Misure del PSR 2007 – 2013 e quelle cofinanziate dal FEP alle Province campane. In tal caso la Regione si assume l'impegno di assicurare che le disposizioni di cui alla presente Convenzione siano rispettate dalle Province ed in mancanza a provvedere essa stessa;

- che si ritiene opportuno:

a) anche in relazione alle disposizioni comunitarie riguardanti il cosiddetto disimpegno automatico delle risorse per le quali non venga presentata la rendicontazione entro 24 mesi dall'impegno, favorire la realizzazione degli investimenti delineando per gli operatori agricoli, quelli della pesca e dell'acquacoltura interessati un quadro di opportunità per consentire loro, grazie all'intervento della banca, di:

- far fronte alla quota di cofinanziamento di propria spettanza;
- disporre di riferimenti certi in ordine al costo della fideiussione e della gestione del c/c sopra specificato;

b) che nel quadro della semplificazione delle procedure, la documentazione allegata all'istanza di accesso al contributo pubblico debba consentire di accedere sia ai contributi pubblici che eventualmente ai finanziamenti bancari;

c) favorire la crescita delle imprese operanti nel comparto primario anche attraverso nuove sinergie fra le politiche di incentivazione allo sviluppo e gli strumenti di ingegneria finanziaria fra i quali il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

### **TENUTO CONTO CHE**

- la Banca della Campania aveva già sottoscritto in data 30.12.2008 un'analoga convenzione con la Regione Campania;

- la Banca della Campania con nota acquisita al protocollo dell'Area Generale Sviluppo Attività Settore Primario in data 27/03/2009 n. 271624 ha comunicato le nuove condizioni che regoleranno le facilitazioni creditizie di cui al protocollo d'Intesa stipulato in data 30.12.2008;

- La Banca della Campania Spa con nota del 27/04/2009 ha comunicato che le nuove condizioni proposte nella nota del 27/03/2009 non sono state applicate;
- conformemente al parere espresso dal Settore Legale Consulenza e Documentazione dell'AGC Avvocatura con nota prot. 343179 del 22/04/2009 occorre provvedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse e allegati)**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. La presente Convenzione si applica ai finanziamenti bancari di seguito indicati concessi in favore dei soggetti beneficiari in possesso di decreto di concessione delle agevolazioni a valere sulle misure del PSR 2007 — 2013 cofinanziati dal FEASR di cui all'allegato 1 e agli interventi previsti dal P.O. per la pesca cofinanziati dal FEP di competenza regionale di cui all'allegato 2.

### **Articolo 3 (Attività della Banca)**

1. La Banca (anche in qualità di capofila di un pool di banche) si impegna all'espletamento dell'istruttoria per la concessione, a suo insindacabile giudizio, di finanziamenti bancari ai soggetti individuati dalla Regione per la realizzazione dei programmi d'investimenti nel campo dell'agricoltura, delle foreste, dell'agroalimentare, dello sviluppo rurale e della pesca, compresi nelle 34 misure di intervento del PSR Campania 2007-2013, e nelle 12 misure di competenza regionale previste dal Programma Operativo Nazionale per la pesca cofinanziate dal FEP.

### **Articolo 4 (Istruttoria da parte della Regione della domanda di agevolazione)**

1. La Regione procederà all'istruttoria della domanda di agevolazione per la concessione degli aiuti previsti e, a conclusione, trasmetterà alla banca prescelta dal soggetto beneficiario, per le occorrenze di cui all'articolo 3, copia del decreto di concessione del contributo regionale entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione delle informazioni concernenti la banca prescelta e il c/c.
2. La Regione, inoltre, comunicherà tempestivamente e non oltre il termine di 10 giorni alla Banca ogni eventuale variazione dell'originario decreto di concessione (ad esempio in caso di approvazione di varianti di progetto).

#### Articolo 5

#### **(Istruttoria per l'erogazione del finanziamento bancario)**

1. Per i soggetti interessati alla concessione del finanziamento bancario, sempre che non abbia già provveduto direttamente l'interessato, la banca riceverà dalla Regione, oltre che la copia del decreto di concessione del contributo, la copia della documentazione tecnico – economica presentata dall'impresa e la quale preciserà almeno:
  - a) la natura giuridica del soggetto beneficiario del finanziamento;
  - b) la localizzazione dell'intervento;
  - c) *il business plan* redatto secondo gli schemi riportati in allegato alla presente Convenzione e la spesa ammessa a finanziamento;
  - d) l'importo del contributo.
2. La Banca, ricevuta dalla Regione o dall'impresa beneficiaria la documentazione di cui al comma precedente, procederà all'espletamento dell'istruttoria per la concessione del finanziamento integrativo di cui all'articolo 3 per la copertura della quota di cofinanziamento a carico del richiedente, in una delle modalità riportate all'articolo 6 della presente Convenzione.
3. Per l'istruttoria del merito di credito, la Banca - oltre alla documentazione rimessa dall'impresa o dalla Regione – potrà richiedere alla stessa impresa l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.
4. La Banca, espletata l'istruttoria di merito di credito, provvederà - ricorrendone i presupposti di merito - ad adottare la delibera di concessione del finanziamento bancario e a comunicarla alla Regione entro 30 giorni dalla ricezione di copia del decreto di concessione delle agevolazioni inviato dalla Regione nei termini di cui al precedente articolo 4, nel caso di finanziamenti chirografari, ovvero entro 45 giorni, nel caso di finanziamenti assistiti da garanzie reali.  
Nel caso in cui il cliente produca documentazione incompleta la banca rilascia una dichiarazione di istruttoria in corso, da notificare all'impresa e

alla Regione, con la quale si impegna a deliberare entro 15 giorni dalla scadenza dei suddetti termini.

5. In caso di attivazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, la Banca si impegna a presentare la domanda ad ISMEA – SGFA entro 20 giorni dalla ricezione di copia del decreto di concessione delle agevolazioni inviato dalla Regione nei termini di cui al precedente articolo 4 e a comunicare alla stessa Regione la data dell'avvenuta erogazione del finanziamento entro 5 giorni dalla comunicazione da parte di ISMEA – SGFA dell'ammissione del finanziamento alla garanzia del Fondo.

6. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione del finanziamento da parte della Banca si concluda con esito sfavorevole per il richiedente, la comunicazione va indirizzata alla Regione per gli adempimenti di propria competenza.

## **Articolo 6 (Caratteristiche del finanziamento)**

1. I finanziamenti bancari sono destinati ad integrare i mezzi finanziari occorrenti per la copertura del programma di investimenti nella misura massima della spesa ammessa a finanziamento detratto il contributo concesso al beneficiario.

2. I finanziamenti saranno accordati alle seguenti condizioni:

### **Finanziamenti chirografari fino a euro 50.000,00**

□ Durata massima:	anni 5
□ Ammortamento:	mensile, trimestrale, semestrale, annuale
□ Tasso fisso :	Interest Rate Swap (IRS) periodale * rilevato il primo giorno lavorativo del mese, pubblicato sul quotidiano "Sole24Ore", arrotondato allo 0,05 superiore, + spread di 3,00 punti percentuali
□ Tasso variabile:	Media mensile Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,80 punti percentuali
□ Forma contrattuale:	anche con rilascio di cambiale agraria o cambiale pesca con privilegio ai sensi degli artt. 43-46 T.U.B. 1.9.93 n. 385

## Finanziamenti con garanzia reale

□ Durata massima:	anni 5
□ Ammortamento:	mensile, trimestrale, semestrale, annuale
□ Tasso variabile:	Media mensile Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,50 punti percentuali;
□ Tasso fisso:	Interest Rate Swap (IRS) periodale * rilevato il primo giorno lavorativo del mese, pubblicato sul quotidiano "Sole24Ore", arrotondato allo 0,05 superiore, + spread che varia da un minimo di 2,00 ad un massimo di 3,00 punti percentuali;
□ Garanzia reale:	Ipoteca di I° grado
□ Durata massima:	anni 10
□ Ammortamento:	mensile, trimestrale, semestrale, annuale
□ Tasso variabile:	Media mensile Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,50 punti percentuali;
□ Tasso Misto:	<b>Fisso per i primi 60 mesi:</b> Interest rate Swap (IRS) periodale * rilevato il primo giorno lavorativo del mese, pubblicato sul quotidiano (Sole24Ore), arrotondato all'0,05 superiore, + spread che varia da un minimo di 2,00 ad un massimo di 3,00 punti percentuali in base alla classe di rating del cliente; <b>per il successivo periodo quinquennale,</b> tasso variabile pari alla media mensile Euro Interbank Offered Rate (euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,50 punti percentuali <b>con eventuale opzione a tasso fisso</b> pari a IRS periodale * rilevato il giorno lavorativo antecedente quello della scadenza della sessantesima rata, arrotondato allo 0,05 superiore +

- spread che varia da un minimo di 2,00 ad un massimo di 3,00 punti percentuali,
- Garanzia reale: Ipoteca di I° grado
  - Durata massima: anni 15
  - Ammortamento: mensile, trimestrale, semestrale, annuale
  - Tasso Variabile: Media mensile Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,50 punti percentuali;
  - Tasso Misto: **Fisso per i primi 60 mesi:** Interest rate Swap (IRS) periodale \* rilevato il primo giorno lavorativo del mese, pubblicato sul quotidiano "Sole24Ore", arrotondato all'0,05 superiore, + spread che varia da un minimo di 2,00 ad un massimo di 3,00 punti percentuali; **per il successivo periodo:** tasso variabile pari alla media mensile Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 6mesi/365, pubblicata sul quotidiano "Sole24Ore", + spread di 2,50 punti percentuali **con eventuale opzione a tasso fisso** pari a IRS periodale \* rilevato il giorno lavorativo antecedente quello della scadenza della sessantesima/centovesima rata, arrotondato allo 0,05 superiore + spread che varia da un minimo di 2,00 ad un massimo di 3,00 punti percentuali,
  - Garanzia reale: Ipoteca di I° grado

\* IRS periodale: valore di riferimento rilevato sulla base della durata del finanziamento. Per finanziamenti con durata uguale o superiore a 13 anni sarà assunto a riferimento il valore dell'IRS a 15 anni.

3. Ove previste, le spese di istruttoria per la concessione dei finanziamenti bancari saranno contenute:

- per finanziamenti senza garanzia reale: nella misura massima del 0,15 % del finanziamento erogato con un minimo di 100,00 euro;
- per finanziamenti con garanzia reale: nella misura massima del 0,15 % del finanziamento erogato.

**Articolo 7**  
**(Istruttoria per il rilascio della fideiussione bancaria)**

1. Per i soggetti interessati al rilascio della fideiussione bancaria, la Banca, ricevuto dalla Regione il decreto di concessione del contributo e la documentazione riportata al precedente articolo 5, procederà, qualora non sia stata già avviata la procedura direttamente dall'interessato, all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio della fideiussione a garanzia dell'anticipazione sul contributo concesso, il cui schema è riportato in allegato alla presente Convenzione.

3. Sull'importo garantito dalla fideiussione sarà calcolata una commissione pari a massimo 0,75 % su base annua, con un minimo annuo di Euro 50,00.

4. Le fideiussioni bancarie sono prestate in favore dell'Organismo Pagatore ( AGEA ) per il FEARS, mentre per il FEP sono prestate in favore della Regione Campania/Province per il periodo massimo pari alla durata di realizzazione del programma d'investimento e saranno svincolate dall'Organismo Pagatore per il FEASR dalla Regione o dalle Province per il FEP secondo le modalità da questi ultimi stabilite.

**Articolo 8**  
**(Conto corrente dedicato)**

1. La Regione Campania, all'atto del decreto di concessione del contributo, richiederà alle imprese beneficiarie l'apertura di un apposito conto corrente bancario dedicato sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento - di natura pubblica e privata (ivi compresi i mezzi propri) - necessarie per la realizzazione dell'investimento.

2. La Banca, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 5, darà immediata comunicazione all'impresa beneficiaria del contributo dell'avvenuta apertura del citato conto.

3. Al fine di consentire il monitoraggio del conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 11, è fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria del contributo pubblico di accendere presso un'altra Banca il conto corrente dedicato, qualora il finanziamento bancario venga concesso da una Banca diversa rispetto a quella alla quale era stata presentata l'originaria domanda di concessione del finanziamento bancario.

4. Su tale conto corrente, dedicato esclusivamente alla movimentazione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del programma di investimenti, non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al contributo pubblico.

5. Le entrate del conto corrente saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'Organismo Pagatore a valere sul PSR o dalla Regione o Provincia a valere sul P.O. FEP, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore ed eventualmente dal finanziamento bancario, mentre le uscite concerneranno solo il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo pubblico, senza impegno di verifica da parte della Banca se non per quanto previsto al comma successivo.

6. Unitamente alla richiesta di bonifico per il pagamento delle spese d'investimento, l'impresa beneficiaria presenterà alla Banca la fattura da pagare, corredata da una dichiarazione resa dal professionista qualificato designato dall'impresa stessa, nella quale questi attesterà, sotto la propria responsabilità, che la spesa in essa riportata è pertinente all'investimento oggetto dell'agevolazione ai sensi del PSR Campania 2007— 2013 o del P.O. FEP.

7. In merito a quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i controlli sulla conformità delle operazioni realizzate dall'impresa al programma d'investimento ammesso al contributo pubblico sono a carico della Regione e di AGEA che provvederanno secondo modalità da questi ultimi adottate.. Nessun obbligo o impegno di verifica e controllo sulle movimentazioni del conto corrente dedicato spettano alla Banca, fatta salva la mera acquisizione della documentazione di cui al comma 6.

8. Le condizioni offerte per la tenuta del conto corrente “dedicato” sono le seguenti:

**Tasso creditore**

B.C.E. – 1,25

**Spese tenuta conto corrente:**

gratuito

**Spese liquidazione (competenze trimestrali):**

5,00 euro

**Spese per Bolli (quelli pro tempore vigenti):**

spese previste dalla legge in vigore pro tempore

**Spese per estratto conto richiesto dalla Regione/AGEA:**

gratuito

**Spese postali:**

4,08 euro annui

**Spese per bonifico su nostre casse:**

gratuito

**Spese per bonifico su altre banche:**

1,06 euro

**Spese per operazioni**

0,50 euro

9. All'atto della liquidazione finale e della determinazione del saldo del conto corrente dedicato, il soggetto beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione sul conto corrente medesimo, in esubero rispetto alla realizzazione del programma d'investimento ammesso al contributo pubblico. La Banca procederà a tale restituzione previa acquisizione della dichiarazione rilasciata dalla Regione attestante l'avvenuta realizzazione e conclusione del predetto programma d'investimento.

**Articolo 9  
(Garanzie reali)**

1. La stipulazione del contratto di finanziamento bancario, qualora sia prevista l'acquisizione delle garanzie reali sui cespiti aziendali o extraziendali, avrà luogo dopo la favorevole conclusione dell'istruttoria, diretta all'accertamento della provenienza e libertà dei cespiti dati in garanzia.

2 Le erogazioni del finanziamento saranno effettuate dopo la valida acquisizione delle garanzie. La banca potrà, comunque, richiedere le garanzie che riterrà più opportune.

3. La durata del preammortamento non potrà superare quella necessaria per l'ultimazione del programma d'investimento prevista nel decreto di concessione del contributo pubblico.

3 La durata complessiva del finanziamento, secondo le scelte operate dall'impresa beneficiaria del contributo, non potrà superare quella prevista dalle singole fattispecie riportate al precedente articolo 6.

**Articolo 10  
(Monitoraggio dell'iniziativa)**

1. Al fine di facilitare il monitoraggio da parte dell'Organismo Pagatore degli interventi, la Banca inoltra - con cadenza trimestrale - gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti destinatari dei finanziamenti bancari con l'indicazione dell'ammontare del prestito accordato, oltre a fornire gli estratti conti dei beneficiari delle agevolazioni pubbliche relativi alle movimentazioni dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 6, previa acquisizione del consenso degli stessi soggetti interessati ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 196 del 2003.

2. Le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie verranno richieste dalla Regione direttamente ai soggetti beneficiari.

### **Articolo 11 (Aiuto in conto interessi)**

1. Limitatamente ad alcune misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Campania, espressamente indicate dal Soggetto Attuatore, gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di abbuono degli interessi relativi ai finanziamenti contratti per sostenere le spese per la realizzazione degli investimenti indicate nei relativi bandi.

2. Le modalità di corresponsione dell'aiuto verranno definite in un apposita Convenzione che la banca dovrà stipulare direttamente con AGEA.

### **Articolo 12 (Fondo di garanzia ISMEA)**

1. Limitatamente ad alcune misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Campania, espressamente indicate dal Soggetto Attuatore, i finanziamenti bancari erogati in favore delle imprese beneficiarie destinati alle attività agricole e a quelle connesse, possono beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto Legislativo 102/2004.

2. Le risorse del Fondo di Garanzia, di cui al comma 1, sono determinate dalla Regione e versate, tramite l'Organismo Pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure del PSR 2007 – 2013.

3. Le risorse del Fondo sono finalizzate ad interventi di garanzia a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti approvati dalla Regione e ritenuti ammissibili ai sensi delle misure del PSR Campania 2007 – 2013 ed ammissibili ai sensi della Decisione della Commissione Europea (CE) 2006 643 DEF.

4. L'istruttoria per il rilascio della Garanzia è affidata esclusivamente al Garante, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA – per il tramite della SGFA S.r.l. (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, comma 5 – ter.

### **Articolo 13 (Promozione dell'iniziativa)**

1. La Banca si riserva, con oneri a suo carico, di svolgere nei propri locali e/o sul proprio sito e/o secondo altre modalità ritenute opportune, attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 14 (Risoluzione del contratto)**

1. In caso di mancato rispetto da parte della Banca delle condizioni contrattuali di maggior favore per i beneficiari di contributi nell'ambito del PSR e del P.O. FEP stabilite dalla presente convenzione e nel caso di mancata comunicazione degli elenchi e degli estratti conto dei soggetti beneficiari delle agevolazioni pubbliche in conformità a quanto previsto all'articolo 10, nonché nel caso di pagamenti di fatture sprovviste della documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, si produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto con la comunicazione da parte della Regione con lettera raccomandata a/r di avvalersi di tale clausola risolutiva espressa in conseguenza dell'inadempimento, fatti salvi i diritti dei terzi beneficiari nei confronti della banca derivanti dalla presente convenzione.

#### **Articolo 15 (Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione, che non comporta oneri finanziari a carico della Regione, entrerà in vigore alla data del 04/05/2009, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari applicabili alla presente convenzione.

#### **Articolo 16 (Foro competente)**

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Napoli.

#### **Articolo 17 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Per la REGIONE CAMPANIA  
Il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario

---

Per la BANCA della Campania Spa

---

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del C.C. si approva specificatamente la clausola di cui all'articolo 16 della presente convenzione.

Per la REGIONE CAMPANIA  
Il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario

---

Per la BANCA della Campania Spa

---